



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

**News n. 34 del 10 marzo 2023
a cura dell'Ufficio del massimario**

La terza sezione del Consiglio di Stato interroga nuovamente l'Adunanza plenaria in ordine alla proponibilità, dinanzi al Consiglio di Stato, di un appello avverso una sentenza del T.a.r. per la Sicilia (sede di Palermo o sezione staccata di Catania), ai fini della corretta instaurazione di un rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al competente Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ovvero se esso comporti la inammissibilità della impugnazione.

Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 2 agosto 2022, n. 6798 – Pres. Corradino, Est. De Miro

Giustizia amministrativa - Ammissibilità dell'appello – Instaurazione rapporto processuale – Incompetenza - Riassunzione della causa - Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana – Deferimento all'Adunanza plenaria

È deferita all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione di diritto:
“se l'appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) configuri una ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione e di conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, ovvero valga ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al competente Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana attraverso il meccanismo della riassunzione a norma dell'art. 50 cod. proc. civ.” (1).

(1) I. – La vicenda procedimentale e contenziosa si è così articolata:

- a) con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, è stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione di una gara, per l'affidamento del servizio di pulizia e accessori, indetta dall'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa;
- b) con sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 285, il ricorso è stato respinto. La società interessata, quindi, ha impugnato la predetta

decisione dinanzi al Consiglio di Stato anziché al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

II. – L'iter argomentativo dell'ordinanza si è articolato come segue:

- c) l'appello, avente ad oggetto l'impugnazione di una sentenza del T.a.r. per la Sicilia, avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (d'ora in poi, anche C.g.a.) ai sensi dell'art. 100 c.p.a.-;
- d) si tratta di disposizione non innovativa atteso che, già prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, l'art. 40, comma 2, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 prevedeva che *"L'appello contro le sentenze di tale tribunale [Tar Sicilia] è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana"*. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 4, comma 3, r.d. 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato);
- e) la medesima questione ha costituito oggetto dell'ordinanza collegiale della stessa [sez. III, 13 luglio 2022, n. 5921](#) (oggetto della [News US n. 73 del 27 luglio 2022](#) alla quale si rinvia per approfondimenti) che ha sottoposto all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato identico quesito.

